

CIRCOLO RICREATIVO

A.R.C.I.

via Curtel n. 25 - Tel. e Fax 0586 941499

5017 STAGNO (Livorno)

Cod. Fisc. 80024780496
P. I.V.A. 00689710499



STATUTO CIRCOLO ARCI STAGNO

DEFINIZIONE E FINALITA'

Art.1

Il Circolo Arci Stagno costituito in Collesalvetti Frazione Stagno e' un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista che persegue fini di utilita' sociale.
Non persegue finalita' di lucro.

Art.2

Lo scopo principale del Circolo e' promuovere socialita' e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunita', realizzando attivita' culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonche' servizi.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si puo' dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento del Circolo.
Il Circolo, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterra' opportune.

I SOCI

Art.3

Il numero dei soci e' illimitato. Puo' diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' indipendentemente dalla propria identita' sessuale, nazionalita', appartenenza etnica, politica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono di diritto di voto in assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto

Handwritten signature:
F. Russo
F. Russo

della civile convivenza.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e puo' venir meno solo nei casi previsti nel successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art.5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o piu' Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verra' consegnata la tessera sociale di ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale (oppure: il suo nominativo verra' annotato nel libro dei Soci).

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potra' presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncera' in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

Art.6

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Art.7

Il socio e' tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonche' al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attivita' del Circolo e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprieta' o di partecipazione a proventi, non e' in nessun caso rimborsabile o

Addebi. Bruno

trasmissibile.

Art.8

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
- espulsione o radiazione.

Art:9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare del socio, mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci oppure al collegio dei garanti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 11

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva;

Art. 12

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Addean Ferrero

Ulteriore deroga puo' essere prevista in caso di comprovata necessita' o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovra' evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonche' la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

Art.13

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo e' deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attivita' del Circolo:

Art. 14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva e' vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sara' devoluto in parte ai fondi di riserva e il rimanente sara' tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art.2 e per nuovi impianti o attrezzature.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15

Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci Arci e confederate (Arci Caccia, Uisp, ecc.) che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima e da inviare ad ogni socio.

Art. 16

L'assemblea generale dei soci puo' essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovra' aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art.17

L'assemblea e' regolarmente costituita alla presenza della meta' piu' uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero

Adriano J. J. J.



degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo l'eccezione di cui all'art. 18.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Art. 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci, e' indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti (oppure non e' ammessa la validita' della maggioranza in seconda convocazione, percio' e' indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto).

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo, valgono le norme di cui all'art. 31.

Art. 19

L'assemblea e' presieduta da un Presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire peralzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalita' previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Art. 20

L'assemblea generale dei soci nei termini di cui all'ultimo comma dell'art.6:

- approva le linee generali del programma di attivita';
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei probiviri) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino a numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parita' di voti all'ultimo posto utile, sara' eletto il socio con la maggiore anzianita' di iscrizione al Circolo;
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Addeca di Ferraro

Art. 21

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica due anni. E' composto da (consigliabile un minimo di cinque) membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili .

Art. 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni puo' avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonche' dell'attivita' volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente; ha la rappresentanza legale del Circolo ed e' responsabile di ogni attivita' dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.
- il Vicepresidente; coadiuva e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
- il Segretario; cura ogni aspetto amministrativo del Circolo, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio puo' inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attivita' del Circolo.

Art: 24

Compito del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attivita' sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci; puo' delegare allo scopo uno o piu' consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attivita' sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprieta' del Circolo o ad esso affidati;
- decidere le modalita' di partecipazione del Circolo alle attivita' organizzate da altre Associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;

Addebiato

- presentare all'Assemblea alla scadenza del proprio mandato una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quanto ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quanto ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo.

Art. 26

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso alle elezioni del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quanto ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

Art. 27

Il Collegio dei garanti (o dei probiviri) è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuale divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 9.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qualvolta le condizioni lo rendano necessario.

alternativa: Viene demandato al Collegio dei Garanti dell'ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE Provinciale il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del Circolo, sulle violazioni dello Statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

esso potrà deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'art. 9.

Addebiato di Russo

